

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**Consulta d'Ambito
per il Servizio Idrico Integrato
Orientale Triestino**

Prot. Corr. n.1-17/20-1/ 198 -14 (708)

ALL.: 2

OGGETTO: Deliberazione 28 febbraio 2013 n° 86/2013/R/IDR AEEGSI –
Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato –
adeguamento – approvazione.

Adottata nella seduta

convocata per le ore 13:30
iniziata alle ore 13:30
terminata alle ore 14:10

Con la seguente composizione:

INTERVENGONO			
COMUNE	QUOTA %	SINDACO O DELEGATO	RAPPRESENTANTI
TRIESTE	67,56%	SI	Roberto COSOLINI
DUINO AURISINA	10,61%	SI	Andrej CUNJA
SGONICO	6,38%	NO	Monica HROVATIN
SAN DORLIGO	6,07%	SI	Sandy KLUN
MUGGIA	5,80%	SI	Fabio LONGO
MONRUPINO	2,58%	NO	Marko PISANI
PROVINCIA	1,00%	SI	Vittorio ZOLLIA
TOTALE	91,04%		5

Totale presenti n. 5 (Quote pari al 91,04 %)

Totale assenti n. 2 (Quote pari al 8,96 %)

Presiede il Presidente della Consulta d'Ambito Sig. Roberto COSOLINI.
Sono altresì presenti in qualità di consulenti il dott. Edgardo BUSSANI e il dott. Vincenzo DI MAGGIO.

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 05/07/14 al 20/07/14

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

con deliberazione 28 febbraio 2013 n° 86/2013/R/IDR, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il servizio idrico (di seguito AEEGSI) ha innovato la "Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato", riformando l'intera regolazione in materia, prevedendo l'adeguamento degli atti connessi, delle procedure e delle clausole non conformi;

tale regolamentazione detta disposizioni puntuali quanto a:

- *definizioni
- *ambito di applicazione
- *condizioni per il deposito cauzionale
- *ammontare del deposito cauzionale
- *versamento e restituzione del deposito cauzionale
- *forma di garanzia alternative al deposito cauzionale
- *delimitazione fasce di consumo
- *disposizioni transitorie e finali

sulla base del complesso corpo normativo rappresentato dalla deliberazione citata in esordio, i Gestori del SII sono chiamati ad adeguare l'ammontare dei depositi cauzionali per tutti gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore della deliberazione citata in esordio, tenendo conto, in particolare, delle condizioni stabilite all'articolo 3 e dei criteri di determinazione riportati al successivo articolo 4 della deliberazione medesima;

la deliberazione di cui trattasi è stata modificata dall'articolo 34 dell'Allegato A della deliberazione n° 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013;

le modificazioni così introdotte comportano:

**l'entrata in vigore della deliberazione n° 86/2013 è differito al 1° giugno 2014;

**i conguagli dell'ammontare del deposito cauzionale sono versati entro il 30 giugno 2014;

**l'introduzione di due criteri alternativi per la determinazione del deposito cauzionale massimo (art. 34.1);

**la modifica del criterio di determinazione del deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali (art.34.2);

atteso che in applicazione dell'articolo 8 comma 3 della suddetta deliberazione 86/13, così come modificato dall'art. 34 della Del. 643/13, si desumono i seguenti obblighi:

“Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento:

il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;

qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati entro il 30 giugno 2014;

qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette”.

atteso altresì che la presidenza CATO, in data 17 aprile 2014, ha richiesto ai due Gestori del SII – Acegas Aps S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A. – di attendere le opportune determinazioni assembleari prima di dar corso all'applicazione delle deliberazioni AEEGSI più sopra citate;

tenuto conto che in apposite riunioni con i Gestori del SII di questa CATO è emerso quanto segue:

***per i clienti finali di tipo domestico, che rappresentano la maggioranza degli utenti serviti nell'Ambito ed il cui interesse richiede la maggior tutela esercitabile, l'ammontare del deposito cauzionale attualmente applicato risulta normalmente inferiore al valore medio calcolato secondo i criteri previsti nella delibera 86/2013; pertanto, l'applicazione delle suddette deliberazioni AEEGSI determinano un generale incremento del valore dei depositi cauzionali, mentre eventuali riduzioni sono riferibili a casi marginali;

***in considerazione dei contestuali ulteriori addebiti straordinari che dovranno venir posti in essere per l'esercizio in corso, si ritiene – di comune accordo – ammissibile praticare una deroga alla deliberazione dell'Autorità in quanto più favorevole all'interesse dei clienti finali, proponendo il posticipo al 1 gennaio 2015 dell'applicazione della disciplina di adeguamento del deposito cauzionale;

*****per il Gestore principale** (Acegas Aps S.p.A.), il deposito cauzionale attualmente praticato nella misura di 15 Euro, dovrebbe passare a circa 37 Euro;

*****per il Gestore secondario** (Acquedotto del Carso – KRASKI VODOVOD D.D.), il deposito cauzionale attualmente praticato può rimanere inalterato nella misura prevista dalla tabella "B" allegata al presente provvedimento, come confermato con lettera datata 18.06.2014 che motiva sulla base di ragioni di sostenibilità sociale;

atteso peraltro che:

CATO ha convenuto con il Gestore Acegas Aps di rinviare la richiesta di adeguamento del deposito cauzionale al 1 gennaio 2015 per non sovrapporre questo onere ad altri addebiti straordinari prevedibili per l'anno in corso;

il Gestore Acegas Aps, per agevolare la propria utenza è intenzionato a rateizzare gli importi da congruare in tre bollette, e ciò per poter tener conto di ragioni di sostenibilità sociale;

il Gestore Acegas Aps è impegnato a promuovere una maggior conoscenza della possibilità di utilizzo di forme di garanzia alternative e non onerose per il cliente, tali da consentire la restituzione del deposito già effettuato;

tutto ciò premesso e considerato, e viste le Deliberazioni dell'AEEGSI citata nel presente provvedimento;

attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per il rispetto dei termini delle deliberazioni AEEGSI;

DELIBERA

di dare atto che sulla base delle deliberazioni AEEGSI citate in premessa e relative alla disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato:

- 1) Il deposito cauzionale applicato all'utente finale, all'atto della stipula del contratto di somministrazione, è determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo; gli importi da applicare con decorrenza 1 gennaio 2015 per tipologia di utenza sono indicati nella tabella "A" allegata, al presente provvedimento, e relativamente al **Gestore principale Acegas – Aps S.p.A.**;
- 2) Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale.
- 3) Il gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore.
- 4) Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati con le regole sopra descritte, riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.
- 5) Al momento dell'attivazione dell'utenza viene applicato un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore sopra determinato. E' ammessa l'applicazione di una quota di valore inferiore.
- 6) La rimanente quota è rateizzata in almeno due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.
- 7) Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

8) Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il gestore non può richiedere all'utente finale di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

9) Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;

b) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati nella prima bolletta disponibile;

c) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette”.

10) Nella prima bolletta emessa a ciascun cliente finale, dovrà essere riportata la seguente annotazione:

“Gentile cliente,

La informiamo che recentemente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione 28 febbraio 2013 n. 86/2013/IR/IDR e s.m.i., ha ridefinito l'importo e le modalità di gestione dei depositi cauzionali, disposizioni alle quali i gestori devono attenersi.

Pertanto, nel caso in cui dal conteggio risulti un importo a suo debito nella presente bolletta e nelle due successive troverà l'adeguamento del deposito cauzionale, opportunamente rateizzato.

Viceversa, nel caso in cui dal conteggio risulti un importo a suo credito nella presente bolletta troverà il rimborso integrale del deposito cauzionale da Lei versato in eccesso.”

11) CATO ha convenuto con il Gestore Acegas Aps di rinviare la richiesta di adeguamento del deposito cauzionale al 1 gennaio 2015 per non sovrapporre questo onere ad altri addebiti straordinari prevedibili per l'anno in corso;

12) il Gestore Acegas Aps, per agevolare la propria utenza è intenzionata a rateizzare gli importi da conguagliare in tre bollette;

13) il Gestore Acegas Aps è impegnato a promuovere una maggior conoscenza della possibilità di utilizzo di forme di garanzia alternative e non onerose per il cliente, tali da consentire la restituzione del deposito già effettuato;

14) l'ammontare del "deposito cauzionale" da richiedersi a cura del **Gestore secondario – Acquedotto del Carso S.p.A.**, sulla base delle Deliberazioni AEEGSI n° 86/2013 e 643/2013, rimane inalterato e le relative misure, distinte per tipologia, sono riportate nella tabella "B" allegata al presente provvedimento;

15) la presente deliberazione viene trasmessa ai due Gestori: Acegas Aps S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A., per il necessario relativo recepimento;

16) di dare atto che l'applicazione dell'aumento del deposito cauzionale riconosciuto deve avvenire – da parte del Gestore interessato - nel rispetto delle disposizioni generali impartite dall' AEEGSI con le deliberazioni citate in premessa, anche per quanto non precisamente disposto dalla presente deliberazione;

17) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

18) di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Trieste.

La su estesa deliberazione assume il n. 194


Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e viene posta ai voti.

ESITO VOTAZIONI

COMUNE	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NULLI
TRIESTE	Roberto COSOLINI	SI			
DUINO AURISINA	Andrej CUNJA	SI			
SGONICO	Monica HROVATIN	NO			
SAN DORLIGO	Sandy KLUN	SI			
MUGGIA	Fabio LONGO	SI			
MONRUPINO	Marko PISANI	NO			
PROVINCIA	Vittorio ZOLLIA	SI			
TOTALI	5	5			

Verbale fatto e sottoscritto.


IL VERBALIZZANTE
(Giovanni Righi)


IL PRESIDENTE
(Roberto COSOLINI)

per il parere di regolarità tecnica
(dott. Edgardo BUSSANI)

per il parere di regolarità contabile
(dott. Vincenzo DI MAGGIO)

